RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 6

Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio

Il tirocinio professionale consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata al conseguimento delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonche' all'apprendimento e al rispetto dei principi etici e delle regole deontologiche. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato secondo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, consiste nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale secondo quanto previsto dal titolo IV. Non sono ammesse modalita' di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 65. I praticanti osservano le stesse regole deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilita' disciplinare.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-6-principi-generali-in-materia-di-svolgimento-del-tirocinio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it